




TRANSIZIONE ENERGETICA 5.0

IL CREDITO DI IMPOSTA «TRANSIZIONE 5.0» - WEBINAR 29 MAGGIO 2025





OBIETTIVO E SCOPO

**Aumentare l'efficienza energetica e implementare
l'autoproduzione di energia rinnovabile nelle imprese**

**Innovare tutti i settori produttivi e le tipologie di imprese di tutte le
dimensioni aziendali**

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

ART. 38 dl n. 19/2024 – istituzione

Decreto ministeriale 24 luglio 2024, modalità attuative

Decreto direttoriale 6 agosto 2024 e Decreto direttoriale 11 settembre 2024, apertura dello sportello telematico per la prenotazione del credito d'imposta e la presentazione delle relative comunicazioni

Circolare Operativa 16 Agosto 2024, n. 25877 - chiarimenti tecnici per la corretta applicazione della disciplina agevolativa.

Legge di Bilancio 2025 – novità apportate dal comma 427 che modifica art. 38 del DL n. 19/2024.

1 – SOGGETTI BENEFICIARI

Tutte le tipologie di imprese, a prescindere dalla forma giuridica, dalla dimensione e in riferimento al regime di determinazione del reddito, i soggetti in contabilità ordinaria o semplificata o forfetaria

La legge di Bilancio 2025 ha ampliato la platea dei beneficiari. Il credito d'imposta può essere riconosciuto anche alle società di servizi energetici certificate da organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l'azienda cliente. **(ESCo)**.

ESCLUSIONI PER LE IMPRESE

- in **stato di crisi** e sottoposte a procedure non finalizzate alla continuazione dell'attività economica;
- sottoposte a **sanzioni interdittive** derivanti dalla violazione delle norme sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (articolo 9, comma 2, D. Lgs. 231/2001);
- Non in regola in tema di **obblighi contributivi** e di norme sulla sicurezza sul lavoro

1 – SOGGETTI BENEFICIARI - DURC

La spettanza del Tax Credit è subordinata al Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità al momento della fruizione del credito d'imposta

Requisito che deve essere rispettato costantemente e non solo al momento di effettuazione dell'investimento

Diversamente, il DURC “irregolare” (richiesto e non rilasciato oppure non ottenibile laddove fosse stato richiesto) preclude la fruizione del credito d'imposta spettante.

- Nel caso di utilizzo indebito sanzione del 30%
- Occorre anche regolarità in relazione alle norme sulla sicurezza sul lavoro

2 – QUALI INVESTIMENTI

- 1 BENI IMMATERIALI E MATERIALI STRUMENTALI NUOVI DI CUI ALLE TABELLA A E B
Legge 232/2016
- 2 EFFETTUATI TRA 1° GENNAIO 2024 – 31 DICEMBRE 2025 (superato il dubbio sulla decorrenza 2 marzo 2024... Il termine vale per la definizione degli ordini e non per la consegna). I progetti vanno ultimati entro il 31 dicembre 2025
- 3 INTERCONNESSI
- 4 CONDIZIONE: si ottenga riduzione dei consumi energetici

2 – QUALI INVESTIMENTI (definizione complessa...)

Progetti di innovazione che conseguono una **riduzione dei consumi energetici**

Tramite gli investimenti di devono conseguire complessivamente una riduzione dei consumi energetici:

- della struttura produttiva non inferiore al 3% per cento;
- dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5%.

Presupposto fondamentale: continuo contatto con il GSE

2 – QUALI INVESTIMENTI (definizione complessa...)

FANNO PARTE DELL'ALLEGATO B ANCHE

- a. i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica Internet of Things (IoT) IoT di campo (Energy Dashboarding);
- b. i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).

2 – QUALI INVESTIMENTI (definizione complessa...)

SONO INOLTRE AGEVOLABILI

- a) gli investimenti in beni materiali finalizzati **all'autoproduzione di energia** da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta. Con riferimento all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici; i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).
- b) le **spese di formazione del personale** previste dall'articolo 31 par.3 Regolamento Ue n.651/2014 finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale-energetica dei processi produttivi, **nel limite del 10 per cento degli investimenti effettuati e in ogni caso sino al massimo di 300 mila euro**. Non è prevista la formazione interna.

Tra le spese ammissibili, ritroviamo:

- Le spese di personale relative ai formatori esterni;
- I costi per i formatori (viaggi, materiali, attrezzature, etc.)
- I costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- I costi del personale per le ore di partecipazione alla formazione e le spese indirette (amministrative, locazioni, etc.).

2 – QUALI INVESTIMENTI (definizione complessa...)

IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Rilevano solo gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'art. 12 comma 1 lettere a), b) e c) del DL n. 181/2023, vale a dire:

- moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%;
- moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5% (maggiorazione costo 120%);
- moduli prodotti negli Stati membri dell'Unione europea composti da celle bifacciali a eterogiunzione di silicio o tandem prodotti nell'Unione europea con un'efficienza di cella almeno pari al 24% (maggiorazione costo 140%).

La Legge di Bilancio 2025 ha disposto un incremento della maggiorazione riconosciuta a partire da 1 gennaio 2025.

3 – QUANTO VALE IL CREDITO

Importo investimento	Credito d'imposta Transizione 5.0		
	<i>Riduz. consumi energetici: dal 3% al 6% (struttura produttiva) ovvero dal 6% al 10% (processi)</i>	<i>Riduz. consumi energetici: superiore al 6% fino al 10% (struttura produttiva) ovvero superiore al 10% fino al 15% (processi)</i>	<i>Riduz. consumi energetici: superiore al 10% (struttura produttiva) ovvero superiore al 15% (processi)</i>
Fino a € 2.500.000	35%	40%	45%
Superiore a € 2.500.000 fino a € 10.000.000	15%	20%	25%
Superiore a € 10.000.000 fino a € 50.000.000	5%	10%	15%

Il limite massimo di costi ammissibili è pari a € 50.000.000 per ciascun anno

3 – QUANTO VALE IL CREDITO – LEGGE DI BILANCIO 2025

La Legge di Bilancio 2025 ha ridotto da tre a due le soglie di investimento ammissibili, ai fini del calcolo delle aliquote del credito d'imposta: si elimina l'aliquota del 15% prevista per la fascia intermedia che interessava gli investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro. Si registra, dunque, un maggior vantaggio fiscale derivante dalla nuova percentuale, pari al 35%, applicabile agli investimenti fino a 10 milioni di euro

Quota di investimento	Riduzione consumi energetici		
	Unità produttiva: dal 3 al 6%	Unità produttiva: dal 6 al 10%	Unità produttiva: almeno 10%
fino a a 10 mln	Processo: dal 5 al 10%	Processo: dal 10 al 15%	Processo: almeno 15%
da 10 mln a 50 mln	35%	40%	45%
	5%	10%	15%

3 – QUANTO VALE IL CREDITO – ULTERIORI INCREMENTI

Il beneficio è aumentato di:

- a) un importo complessivamente **non superiore a 10.000 euro** per le spese sostenute dalle PMI per adempiere agli **obblighi di certificazione**.
- b)** un importo **non superiore a 5.000** euro per le spese sostenute dai soggetti beneficiari non obbligati per legge alla revisione legale dei conti, **per adempiere all'obbligo di certificazione**.

4 – CUMULABILITÀ

**BONUS NON CUMULABILE CON 4.0 !!!
QUINDI VALUTAZIONI DI CONVENIENZA TRA 4.0 E 5.0**

Il credito è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito ai fini IRPEF / IRES e della base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto.

Con le modifiche introdotte dalla **Legge di Bilancio 2025**, indicate al comma 427 lettera h), il credito d'imposta in commento è cumulabile anche con:

- il credito per investimenti nella Zona economica speciale (Zes unica - Mezzogiorno), articoli 16 e 16-bis del DI n.124/2023, e nella Zona Logistica Semplificata (Zls), articolo 13 del DI n.60/2024
- le ulteriori agevolazioni previste nell'ambito dei programmi e strumenti dell'Unione europea, a condizione che il sostegno “non copra” le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione.

4 – CUMULABILITÀ – LIMITE DEL COSTO

ESEMPIO: soggetto società di capitali (IRES e IRAP)

Investimento 5.0	100.000
Credito di imposta 45%	45.000
Contributo a fondo perso	50.000
Effetto fiscale detassazione bonus	12.555 (45.000 al 27,9%)
Totale agevolazioni	107.555

ECCEDE IL LIMITE DEL COSTO!!!

L'AGEVOLAZIONE DEVE ESSERE RIDOTTA AL MAX A $50.000/1,279 = 39.093$

Infatti agevolazione complessiva = $39.093 + 27,9\%$ su $39.093 + 50.000 = 100.000!!!$

5 – ADEMPIMENTI

IL RUOLO DEL GSE

Per l'accesso al beneficio fiscale, le imprese presentano, in via telematica, sulla base di un modello standardizzato messo a disposizione dal GSE, la documentazione necessaria unitamente ad una comunicazione concernente la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso (certificazione tecnica ex ante e comunicazione sul progetto di investimento e il costo dello stesso e altre comunicazioni periodiche)

La procedura per la richiesta del credito d'imposta nell'ambito del Piano Transizione 5.0 per i progetti di innovazione prevede 3 fasi:

- Comunicazione preventiva
- Comunicazione relativa all'effettuazione degli ordini
- Comunicazione di completamento

Tutte e tre le comunicazioni e le azioni ad esse correlate dovranno essere effettuate tramite il portale "Transizione 5.0" presente tra i servizi relativi alle misure PNRR accessibile collegandosi, esclusivamente tramite SPID, all'Area Clienti GSE.

IL CERTIFICATORE

Il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore Indipendente

- tecnici: due certificazioni asseverate, una ex ante e una ex post. Sono abilitati solo alcuni soggetti (ingegneri ecc.)
- revisori: devono certificare l'effettivo sostenimento delle spese e la corrispondenza di queste con la documentazione contabile predisposta dall'impresa.

6 – IL CREDITO DI IMPOSTA - UTILIZZO

Il credito d'imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24, tramite i servizi telematici dell'Agenzia

- decorsi 5 giorni dall'invio all'Agenzia delle Entrate, da parte del GSE, dell'elenco delle imprese beneficiarie e del credito d'imposta spettante e comunque decorsi 10 giorni dalla comunicazione del GSE all'impresa dell'importo del credito utilizzabile;
- entro il 31.12.2025.

Il credito non utilizzato entro il 31-12-2025 è riportabile in avanti e utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo.

6 – IL CREDITO DI IMPOSTA

- **Non può essere ceduto / trasferito** “neanche all’interno del consolidato fiscale”; (in trasparenza può essere dato ai soci? parrebbe di sì).
- **Non è tassato** ai fini IRPEF / IRES / IRAP.
- **Non rileva** ai fini del rapporto di **deducibilità degli interessi passivi** / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.

6 – IL CREDITO DI IMPOSTA

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Non trasferibilità dei crediti d'imposta di natura simile a quello in argomento in forza della natura soggettiva dei medesimi dato che maturano esclusivamente in capo ai soggetti che effettuano l'investimento e non possono essere trasferiti a soggetti terzi per effetto di atti realizzativi.

Deroghe:

- casi in cui specifiche norme giuridiche prevedono, al verificarsi dell'operazione, una confusione di diritti e obblighi dei diversi soggetti giuridici interessati; ad esempio, nei casi di fusione (cfr. circ. n. 38/E/2002), successione per decesso dell'imprenditore individuale (cfr. ris. n. 140/E/2003), scissione (cfr. ris. n. 143/E/2003);
- cessione del ramo d'azienda che lo ha generato (interpello n. 72/2019).

6 – IL CREDITO DI IMPOSTA

Adempimenti documentali

- Indicazione della dicitura in fattura con il riferimento normativo;
- Perizia tecnica asseverata per i beni 4.0 (costo superiore a 300.000 euro);
- Certificazione contabile;
- Certificazioni tecniche (ex ante ed ex post) relative al risparmio energetico;
- Comunicazione del titolare effettivo.

7. DECADENZA

CESSIONE BENI O DESTINAZIONE ESTERA

Se, entro il 31 dicembre del **quinto anno successivo** a quello di completamento dell'investimento, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive estere, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo.

Il maggior credito d'imposta già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.

ITER COMPLESSO

- 1. Definire il progetto.**
- 2. Cercare i fornitori (attenzione: termine 31 dicembre 2025, quindi potere contrattuale in mano ai fornitori...).**
- 3. Cercare un tecnico che accerti la riduzione dei consumi.**
- 4. Presentare l'istanza di prenotazione delle risorse al GSE, che ha 5 giorni per rispondere.**
- 5. In caso di risposta affermativa, attivarsi eventualmente con una banca per avere i fondi per almeno il 20% del progetto (senza il pagamento del quale non si procede). Attività da fare in via anticipata.**



Dott.ssa Laura Rabboni

WWW.STUDIORABBONI.IT

INFO@STUDIORABBONI.IT

CHI SIAMO

Un pool di professionisti creatosi dall'unione di due studi esperti in agevolazioni fiscali.

LA NOSTRA CONSULENZA

Mettiamo a disposizione la nostra professionalità per una consulenza mirata alle specifiche esigenze della clientela, tesa ad ottimizzare il beneficio fiscale nel rispetto della normativa e prassi di riferimento, oltre che l'assistenza per la verifica documentale e procedurale ai fini dell'ottenimento delle detrazioni spettanti.